

IMMUNITÀ DA FRANE E VALANGHE: UNA QUESTIONE DA CHIARIRE

di **Mauro Dandrea**
Consigliere A.N.I.T.I.F.
Direttore d'Esercizio a Cortina




L'articolo 7 del D.M. 4/8/98 n. 400 prevede che «la zona di terreno che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è immune, per caratteristiche naturali o opere artificiali, dal pericolo di frane o valanghe. L'accertamento preliminare è effettuato dalle autorità competenti per l'assetto del territorio». A prima vista sembrerebbe che non ci sia nulla da obiettare, leggendo una norma scritta per tutelare la salute delle persone. Invece questa norma contiene alcuni punti molto problematici. Innanzitutto occorre stabilire se il concetto di pericolo riguarda la salvaguardia della vita oppure anche delle opere indipendentemente dalla criticità o dal costo delle opere stesse. Ad esempio, se piogge estive su un costone possono provocare una frana che travolge un sostegno di una sciovia che in estate è sicuramente ferma, è corretto spendere milioni di euro per proteggere un elemento che ne costa centomila e che può essere riparato o sostituito in breve tempo? Inoltre, il concetto di immunità non ha significato fisico nel mondo reale, ma deve essere legato ad una probabilità, che nelle norme tecniche viene definita come il tempo medio intercorrente tra due eventi di pari intensità (tempo di ritorno). Senza questo parametro non si può realizzare alcun impianto, perché geologicamente ogni sito franerà: le Dolomiti si sono pur formate sotto il mare! Infine, assegnare ad un ufficio pubblico il controllo non formale, ma sostanziale dei progetti, è complicato e oneroso, e il rischio è che, se l'ufficio non è composto, non è possibile ottenere l'autorizzazione. Sulla spinta delle criticità emerse, fu promulgato il D.M. 392/2003, che affrontava il tema dell'immunità senza però intro-

durire il tempo di ritorno, ma con la seguente modifica: «... deve essere immune, secondo ragionevoli previsioni da effettuarsi dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio, dal pericolo di frane o valanghe». Specificatamente per l'instabilità geologica, il D.M. prevede che «devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione», mentre per gli aspetti nivologici sono ammesse opere di protezione o piani di distacco artificiale, purché si dimostri che in nessun caso le masse nevose raggiungano gli elementi strutturali fissi dell'impianto.

L'entrata in vigore del DM 203/2015 «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni, adeguamenti e varianti», che disciplina appunto le modalità di espletamento delle revisioni, tra le richieste prescritte impone che «Il Direttore... verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, ... e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio di frane e valanghe». Tale Decreto obbliga quindi ad acquisire la certificazione anche per gli impianti esistenti (che possono esserne privi o perché costruiti prima del 1998 oppure perché non viene ritenuta più idonea la relazione geologica / nivologica consegnata all'atto dell'approvazione-progetto perché si richiede un documento redatto dalle «Autorità competenti»), si sono creati alcuni cortocircuiti che hanno originato situazioni di disparità autorizzativa non in funzione del rischio intrinseco, ma dell'organizzazione e delle competenze della pubblica amministrazione eventualmente difforme sul territorio nazionale.

Pertanto, è necessario ed urgente fare chiarezza attraverso un testo or-



ganico che ordini la materia. I temi da chiarire sono sia di carattere amministrativo che tecnico:

- definire le qualifiche e i compiti dei soggetti incaricati del progetto e della sua approvazione;
- stabilire se il rischio riguardi solo la salvaguardia della vita oppure anche le opere come valore a sé;
- rendere ammissibili opere infrastrutturali autoprotette dalle valanghe, invece di essere protette da opere da esse separate ed indipendenti;
- individuare con quali modalità può essere espressa la compatibilità degli impianti funiviari con i lenti movimenti del terreno.

Si racconta che ad un esame di ingegneria fu chiesto di calcolare la potenza che massimizzasse il rendimento di una linea elettrica. La risposta data fu zero ed il libretto universitario volò fuori dalla finestra. Parallelamente, se non si costruiscono impianti si minimizza il rischio, ma forse non è la soluzione giusta.



Qui sopra: telecabina che presenta lungo la linea un pericolo valanghe risolto con cuneo deviatore separato dalle strutture del sostegno. **In alto:** telecabina che presenta lungo la linea un pericolo valanghe risolto con struttura autoprotetta.